

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO ALLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI

FRA

**IL CENTRO PER LA TUTELA LEGALE INTERNAZIONALE DEI BAMBINI E
DEI GIOVANI DELLA REPUBBLICA SLOVACCA**

E

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Con l'obiettivo di attuare in modo efficace la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993, il Centro per la Tutela Legale Internazionale dei Bambini e dei Giovani della Repubblica slovacca e la Commissione per le Adozioni Internazionali, si impegnano a osservare e rispettare la procedura prevista dal presente Protocollo d'intesa in materia di adozioni internazionali dei minori abitualmente residenti nella Repubblica slovacca.

Parte 1 Principi Generali

1. Il Centro per la Tutela Internazionale Legale dei Bambini e dei Giovani della Repubblica slovacca (di seguito denominato "Centro") è l'Autorità Centrale della Repubblica slovacca incaricato di svolgere i compiti di cui all'Art.6 della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993 (di seguito denominata "Convenzione").
2. Il Centro è l'autorità competente a rilasciare il certificato di cui all'Art.23 della Convenzione quando i procedimenti di adozione hanno luogo dinanzi al tribunale competente della Repubblica slovacca. Il Centro rilascia i certificati in lingua inglese.
3. La Commissione per le Adozioni Internazionali della Repubblica italiana è l'Autorità Centrale della Repubblica italiana (di seguito denominata "Commissione"), "Stato di accoglienza" in conformità con l'Art.6 della Convenzione.
4. Gli enti autorizzati sono gli organismi abilitati alle adozioni (di seguito denominati "ente autorizzato" e/o "enti autorizzati") che operano sotto la supervisione della Commissione e collaborano con il Centro in materia di adozioni internazionali. L'elenco degli enti autorizzati fa parte degli allegati al Protocollo d'Intesa relativo alla cooperazione in materia di adozioni internazionali tra il Centro e la Commissione (di seguito denominato "Protocollo").
5. La Commissione rilascia l'Autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente in Italia del minore abitualmente residente nella Repubblica slovacca, in affidamento preadottivo nel territorio della Repubblica Italiana.
6. Il Centro collabora con la Commissione e con l'ente autorizzato nella ricerca di un adeguato ambiente familiare alternativo per il minore attraverso le procedure dell'adozione internazionale, che sia corrispondente alle esigenze personali, sociali e sanitarie del minore.

7. Il Centro comunicherà esclusivamente con la Commissione e con l'ente autorizzato in merito alle questioni connesse alle procedure di adozione internazionale.
8. Il Centro, la Commissione e l'ente autorizzato, collaborano per garantire che l'adozione internazionale abbia luogo solo nel superiore interesse del minore.
9. Il Centro e la Commissione si impegnano a risolvere eventuali controversie relative alla cooperazione nell'adozione internazionale, tra il Centro e la Commissione che possono sorgere nell'applicazione o nell'interpretazione del Protocollo unicamente di comune accordo. Si impegnano altresì a non deferire le medesime ad alcuna autorità giudiziaria nazionale o internazionale.
10. In conformità con il principio di sussidiarietà, l'adozione internazionale può avvenire solo ed esclusivamente nel caso in cui le autorità competenti non siano riuscite ad individuare per il minore abitualmente residente nella Repubblica slovacca un'adeguata famiglia alternativa nella Repubblica slovacca.
11. In conformità con la legge italiana in materia di adozioni internazionali, l'età massima di adottabilità di un minore è di diciotto anni.
12. Il Centro, la Commissione e l'ente autorizzato attueranno tutte le misure idonee a garantire che il minore abitualmente residente nella Repubblica slovacca, in affidamento preadottivo nel territorio della Repubblica Italiana, goda della stessa tutela garantita ad un minore abitualmente residente nella Repubblica Italiana.
13. In caso di violazione dei diritti del minore, il Centro, la Commissione e l'Ente Accreditato si impegnano ad informarsi immediatamente di tale fatto. Il Centro, la Commissione e l'ente autorizzato sono tenuto a collaborare al fine di individuare una soluzione nel superiore interesse del minore. In caso non venisse individuata una soluzione soddisfacente entro il termine fissato dal Centro, per un periodo di sei mesi il Centro sospende il ricevimento di nuove istanze da parte dei richiedenti che risiedono abitualmente nella Repubblica italiana per l'adozione di minori che risiedono abitualmente nella Repubblica Slovacca. Il Centro informa l'ente autorizzato in questione e la Commissione di tale procedura. Questo periodo inizia a decorrere quando il Centro notifica alla Commissione e all'ente autorizzato i fatti specifici che portano alla sospensione della collaborazione. La Commissione di conseguenza si impegna a sospendere l'accreditamento all'ente autorizzato. Durante la sospensione dell'ente autorizzato in questione, la Commissione o un altro ente autorizzato designato dalla Commissione subentrano immediatamente in tutti i procedimenti pendenti. La collaborazione può essere ripresa solo sulla base di una richiesta della Commissione dopo che la violazione dei diritti del minore è stata sanata. Il Centro e la Commissione riprenderanno la collaborazione sulla base di un supplemento al presente Protocollo.
14. Il Centro e la Commissione si impegnano a concordare la procedura per la redazione e l'invio delle relazioni pre e post-adoptive relative allo sviluppo ed ai progressi del minore durante il periodo di sospensione della loro collaborazione.
15. Il Centro si impegna a fornire alla Commissione il modello di riferimento per la stesura della relazione sociale sul minore durante l'affidamento preadottivo e il modello di riferimento per la relazione sull'integrazione del minore nel nuovo ambiente familiare nel periodo post-adozione.
16. Il Centro comunica all'ente autorizzato la lista degli avvocati, elaborata in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati della Repubblica slovacca (di seguito denominata "lista degli avvocati").
17. Su richiesta scritta del Centro e attraverso il personale di quest'ultimo, l'ente autorizzato si impegna a garantire e organizzare per il Centro una visita nella famiglia del minore per la quale è stata attuata una procedura di adozione internazionale. L'ente autorizzato è tenuto a rispondere alla richiesta scritta da parte del Centro entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Nel caso in cui l'ente autorizzato non risponda nel termine indicato, il Centro provvederà a contattare la Commissione. La

Commissione è tenuta a rispondere alla richiesta scritta del Centro entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa e trovare una soluzione conveniente.

Parte 2

Diritti e doveri del Centro

1. Nell'ambito delle procedure di adozione internazionale, il Centro è tenuto a conservare la lista delle richieste di adozione di minori residenti nella Repubblica slovacca, provenienti dai Paesi esteri (di seguito denominata "lista dei richiedenti"), nella quale i richiedenti vengono inseriti, dopo aver controllato la loro documentazione per completezza e tempestività, cronologicamente per data di ricevimento delle domande da parte del Centro.
2. Il Centro è tenuto a ricevere unicamente le richieste di adozione di un minore abitualmente residente nella Repubblica slovacca (di seguito denominate "richieste"), da parte di richiedenti residenti nella Repubblica italiana trasmesse al Centro dalla Commissione o dall'ente autorizzato. Il numero di domande da parte dei richiedenti che risiedono abitualmente nella Repubblica italiana non dev'essere limitato.
3. Il Centro è tenuto ad esaminare una richiesta con la documentazione allegata entro un mese dalla sua ricezione e ne verifica la conformità o meno ai requisiti di cui al presente Protocollo ed all'articolo 15 della Convenzione.
4. Qualora la richiesta di adozione non è completa o non è aggiornata, il Centro è tenuto a richiedere alla Commissione o all'ente autorizzato di integrarla o aggiornarla. L'ente autorizzato è tenuto ad inviare i documenti richiesti al Centro entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta. Il Centro può concedere una proroga in presenza di casi giustificati, sulla base di una richiesta scritta da parte dell'ente autorizzato. Qualora i documenti richiesti non sono inviati al Centro entro il termine indicato, il Centro è tenuto a rinviare la richiesta incompleta o non aggiornata all'ente autorizzato, ed è tenuto a non inserire i richiedenti nella lista.
5. Qualora la richiesta di adozione risulta completa ed aggiornata, il Centro è tenuto ad informare la Commissione e l'ente autorizzato della ricezione della richiesta di adozione.
6. Il Centro è tenuto a conservare una lista di minori adottabili attraverso la procedura dell'adozione internazionale. I minori vengono inseriti nella lista in ordine cronologico, sulla base della data in cui il Centro riceve la documentazione riguardante gli stessi.
7. Qualora il Centro considera i richiedenti idonei all'adozione di un determinato minore, è tenuto ad inviare tale informazione all'ente autorizzato, insieme al fascicolo completo del minore, redatta in lingua slovacca, in conformità dell'articolo 16.
8. Qualora, dopo aver esaminato il fascicolo, i richiedenti rifiutano il minore per il quale dev'essere avviata la procedura di adozione internazionale, il Centro è tenuto a valutare le ragioni del loro rifiuto sulla base della sua spiegazione e del parere dell'ente autorizzato. Il Centro è tenuto ad informare l'ente accreditato delle misure adottate entro due mesi dalla notifica della comunicazione del rifiuto del minore.
9. Nel caso in cui i richiedenti accettano di adottare il minore proposto, il Centro è tenuto ad inviare all'ente autorizzato il proprio consenso, in conformità con l'articolo 17 lett. c) della Convenzione, dopo che l'ente autorizzato ha consegnato al Centro il consenso sottoscritto da entrambi i richiedenti ed il consenso della Commissione.

10. A seguito del rilascio della procura di un legale nominato dai richiedenti, che li rappresenti nel procedimento giudiziario di affidamento preadottivo, il Centro è tenuto ad inviare al legale il fascicolo completo dei richiedenti, affinché rediga e depositi la documentazione per avviare il procedimento davanti al Tribunale competente della Repubblica slovacca.
11. Il Centro è tenuto a comunicare all'ente autorizzato la data di fissazione del procedimento, del procedimento e la data del primo incontro tra i richiedenti ed il minore nella Repubblica slovacca.
12. Qualora dovessero insorgere delle complicazioni nel corso del primo incontro tra il minore ed i richiedenti, il Centro, l'ente autorizzato ed altre istituzioni sociali sono tenuti a collaborare al fine di affrontarle e risolverle, nel rispetto del superiore interesse del minore.
13. In conformità con la legislazione della Repubblica slovacca, l'affidamento preadottivo dev'essere portato avanti con la futura famiglia adottiva nel territorio della Repubblica italiana, per un periodo non inferiore a nove mesi. Questo periodo non può avere una durata inferiore.
14. Il Centro è tenuto a monitorare l'inserimento del minore nel nuovo ambiente familiare nel territorio della Repubblica italiana, attraverso relazioni sociali sul minore inviate al Centro dall'ente autorizzato ad intervalli concordati conformemente agli articoli 21 e 22 della parte 4 del presente Protocollo.
15. In materia di adozione internazionale, l'invio delle relazioni (relazioni sociali sul minore e relazioni sull'integrazione del minore nel nuovo ambiente familiare) si divide in due fasi. La prima fase copre il periodo di affidamento preadottivo, mentre la seconda fase copre il periodo successivo alla sentenza di adozione del minore.
16. Il Centro è tenuto ad inviare le relazioni sociali sul minore e le relazioni sull'integrazione del minore nel nuovo ambiente familiare alle autorità competenti designate della protezione socio-legale dei minori e della tutela sociale nella Repubblica slovacca, al fine di monitorare la situazione del minore.
17. Quando una relazione sociale sul minore contiene o riporta informazioni sulla base delle quali è necessario adottare misure per la protezione del minore, il Centro è tenuto a proporre alla Commissione l'adozione e la successiva applicazione di tali misure.
18. Il procedimento di adozione finale ha luogo dinanzi al tribunale competente della Repubblica slovacca. L'ente autorizzato invierà al Centro la procura di un legale nominato dai richiedenti aggiornata e sottoscritta dai richiedenti entro dieci giorni dal termine del periodo di assistenza preadottiva. Il Centro è tenuto a rilasciare il certificato in conformità con l'articolo 23 della Convenzione e lo invia all'ente autorizzato.
19. A seguito della consegna della sentenza esecutiva del tribunale sull'adozione, il Centro è tenuto ad informare, tramite l'ente autorizzato, gli adottanti sulle condizioni e sulla situazione finanziaria del minore.
20. In conformità con l'articolo 30 della Convenzione, il Centro è tenuto a fornire al minore adottato le informazioni sulle sue origini, in conformità con la normativa della Repubblica slovacca in materia.
21. Conformemente alla legislazione applicabile della Repubblica slovacca e alle procedure amministrative relative all'adozione internazionale, il Centro può chiedere alla Commissione o all'ente autorizzato di cooperare alla ricerca di candidati idonei al fine di avviare la procedura di adozione internazionale, rispettando al contempo il superiore interesse del minore. Il Centro è tenuto a fornire alla Commissione una breve descrizione, una relazione medica, una documentazione fotografica, una registrazione audiovisiva del/i minore/i. Tali documenti e materiali devono essere utilizzati dalla Commissione unicamente per finalità interne e la Commissione è tenuta ad impegnarsi a non pubblicarli al fine di proteggere i diritti del minore.

22. Il Centro è tenuto ad informare immediatamente la Commissione o l'ente autorizzato, preferibilmente via posta elettronica, su qualsiasi cambiamento della situazione del minore, che potrebbe influenzare la procedura adottiva.

Parte 3 Diritti e doveri della Commissione

1. La Commissione è tenuta a rilasciare il consenso all'adozione ai sensi dell'articolo 17, sub. c) della Convenzione.
2. La Commissione è tenuta a monitorare l'attività degli enti autorizzati in materia di adozioni internazionali ed a supervisionare la corretta applicazione delle disposizioni del Protocollo da parte degli enti autorizzati.
3. La Commissione è tenuta ad informare tempestivamente il Centro in merito a qualunque atto di restrizione, sospensione, revoca o rinnovo dell'autorizzazione concessa ad un ente autorizzato.
4. In caso di restrizione, sospensione o revoca dell'autorizzazione concessa ad un ente autorizzato, la Commissione è tenuta ad individuare un organismo responsabile per la prosecuzione dell'applicazione della Convenzione e per la redazione e l'invio al Centro delle relazioni sociali pre e post-adottive relative ai minori in affido preadottivo o adottati nella Repubblica italiana. La Commissione è tenuta ad informare il Centro in merito alle misure intraprese.
5. La Commissione è tenuta a sostenere attività finalizzate alla condivisione e allo scambio di esperienze tra i soggetti coinvolti nelle cure personali alternative nella Repubblica slovacca e nella Repubblica italiana.
6. La Commissione ha il diritto di applicare e rispettare gli effetti delle fasi della procedura di adozione internazionale per quanto riguarda gli enti autorizzati, ai sensi della Parte 4 del Protocollo.

Parte 4 Diritti e doveri dell'ente autorizzato

1. L'ente autorizzato è tenuto ad inviare al Centro le richieste di adozione con la relativa documentazione, solo dopo aver verificato che la richiesta e i relativi documenti soddisfano tutti i requisiti previsti dal presente Protocollo e dalla Convenzione.
2. L'ente autorizzato è tenuto ad inviare al Centro le richieste di adozione sottoscritte dai richiedenti unitamente ai seguenti documenti:
 - a) La relazione ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione, nella quale la Commissione convalida, a seguito della sentenza emessa dal tribunale, che i richiedenti sono idonei ed adatti ad adottare;
 - b) Una relazione sociale aggiornata ed esaustiva avente data non anteriore a sei mesi, redatta dall'ente autorizzato;
 - c) Il certificato di nascita dei richiedenti;
 - d) Il certificato di matrimonio dei richiedenti;
 - e) Le fotocopie del documento dei richiedenti valido per l'espatrio (passaporto);
 - f) Un estratto del casellario giudiziale dei richiedenti avente data non anteriore a tre mesi;
 - g) Un certificato medico aggiornato attestante lo stato di salute dei richiedenti avente data non anteriore a tre mesi, che includa l'informazione che i richiedenti sono in grado di prendersi cura di un minore e che non sono affetti da malattie che impedirebbero loro di prendersi cura del minore;

- h) La dichiarazione del reddito annuo dei rispettivi datori di lavoro dei richiedenti;
 - i) La dichiarazione dei redditi;
 - j) Foto, video e registrazione audiovisiva dei richiedenti e del loro ambiente familiare, avente data non anteriore a sei mesi;
 - k) Un questionario compilato e sottoscritto dai richiedenti per l'adozione di un minore della Repubblica slovacca;
 - l) Un modulo sottoscritto dai richiedenti di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della procedura di adozione internazionale, che includa la produzione delle relazioni pre e post-adoptive sottoscritte dai richiedenti, fino al compimento del 18° anno d'età del minore, con la cadenza stabilita nel presente Protocollo;
 - m) La conferma emessa dall'autorità competente dello Stato di accoglienza, indicante l'autorità sociale designata all'estero incaricata di fornire le relazioni pre e post-adozione;
 - n) Una relazione psicologica dei richiedenti.
3. Qualora una richiesta non è stata esaminata entro l'anno solare in cui è stata inviata al Centro, l'ente autorizzato è tenuto ad inviare al Centro, entro un anno dall'invio della richiesta di adozione, i seguenti documenti:
- a) Una relazione sociale aggiornata, avente data non anteriore a tre mesi;
 - b) Un certificato medico attestante lo stato di salute dei richiedenti, avente data non anteriore a tre mesi;
 - c) Un estratto del casellario giudiziale dei richiedenti, avente data non anteriore a tre mesi;
4. La Commissione, sulla base della sentenza del tribunale italiano, è tenuta a garantire che il provvedimento che dichiara che i richiedenti sono idonei e adatti all'adozione permane valida durante l'intera procedura adottiva.
5. L'ente autorizzato è tenuto ad inviare al Centro i documenti di cui agli articoli 2, 3 e 4, in originale, laddove necessario, in copia, in duplice copia unitamente alla traduzione giurata in lingua slovacca degli stessi.
6. L'ente autorizzato è tenuto ad informare i richiedenti in merito alla necessità di completare o aggiornare i loro documenti.
7. Qualora l'ente autorizzato non provvede ad inviare al Centro la documentazione aggiornata senza fornire le relative motivazioni, il Centro è tenuto a restituire la relativa richiesta all'ente autorizzato e a rimuovere la richiesta dalla lista dei richiedenti.
8. In casi giustificati, l'ente autorizzato può chiedere al Centro di prorogare il termine per l'aggiornamento dei documenti. Il Centro è tenuto a valutare la richiesta e ad informare l'ente autorizzato in merito all'esito delle sue decisioni.
9. L'ente autorizzato è tenuto a notificare tempestivamente al Centro qualsiasi variazione da parte dei richiedenti che possa influire sulla procedura di adozione, preferibilmente via posta elettronica.
10. L'ente autorizzato è tenuto ad informare i richiedenti in merito al fascicolo del minore inviato dal Centro.
11. Qualora, dopo aver studiato il fascicolo del minore, i richiedenti non desiderano adottare il minore, l'ente autorizzato è tenuto a notificarlo tempestivamente al Centro, preferibilmente via posta elettronica. Allo stesso tempo, l'ente autorizzato è tenuto ad inviare al Centro i seguenti documenti unitamente alle loro traduzioni nella lingua slovacca:

- a) Una dichiarazione dei richiedenti relativa al rifiuto del minore e contenente tutte le ragioni che hanno portato a tale decisione;
 - b) Una dichiarazione dell'ente autorizzato relativa al rifiuto del minore e contenente le ragioni fornite dai richiedenti.
12. L'ente autorizzato è tenuto a consegnare al Centro i documenti di cui al precedente articolo, unitamente al fascicolo completo del minore, entro il termine di sei settimane dalla data in cui il fascicolo del minore è stato consegnato dal Centro all'ente autorizzato.
13. Qualora i richiedenti accettano il minore proposto, l'ente autorizzato è tenuto ad inviare al Centro, entro sei settimane dalla consegna del fascicolo completo sul minore, i seguenti documenti unitamente alle loro traduzioni nella lingua slovacca:
- a) Il consenso sottoscritto dai richiedenti ai sensi dell'articolo 17 lett. a) della Convenzione;
 - b) L'approvazione della Commissione ai sensi dell'articolo 17, lett. c) della Convenzione;
 - c) La procura aggiornata del legale designato dai richiedenti, debitamente sottoscritta dagli stessi.
14. L'ente autorizzato è tenuto ad informare i richiedenti in merito alla normativa ed alla procedura amministrativa vigente in materia di adozioni internazionali nella Repubblica slovacca.
15. L'ente autorizzato è tenuto ad indicare ai richiedenti il fatto che nella procedura di adozione internazionale essi collaborano solo attraverso l'ente autorizzato, che a sua volta collabora con il Centro a nome e per conto dei richiedenti.
16. L'ente autorizzato è tenuto ad informare i richiedenti del fatto che:
- a) Il Centro fornisce assistenza legale gratuita in materia di adozione internazionale;
 - b) Le autorità di protezione sociale e legale dei minori e di tutela e le autorità che applicano le sentenze dei tribunali, forniscono consulenza gratuita;
 - c) I provvedimenti giudiziari relativi alle adozioni internazionali sono esenti dalle spese di giudizio.
17. L'ente autorizzato è tenuto ad informare i richiedenti in merito ai costi connessi alla loro permanenza nella Repubblica slovacca, alla loro rappresentanza legale, inclusi i costi di rilascio dei documenti del minore.
18. Sulla base delle informazioni ricevute dal Centro, l'ente autorizzato informa i richiedenti in merito a:
- a) La data fissata per il primo incontro tra il minore e i richiedenti, che avrà luogo nei locali della struttura di protezione sociale e legale dei minori e di tutela sociale nella Repubblica slovacca in cui è collocato il minore;
 - b) La data fissata del procedimento giudiziario e la sede del tribunale competente nella Repubblica slovacca, che deve pronunciarsi in merito all'affidamento preadottivo del minore da parte dei futuri genitori adottivi.
19. Il primo incontro deve aver luogo prima della data fissata per l'udienza, secondo le seguenti modalità:
- a) Se il minore ha fino a tre anni di età, i primi incontri durano fino a due settimane (14 giorni);
 - b) Se il minore ha più di tre anni di età o in caso di fratricide, gli incontri durano fino a tre settimane (21 giorni).

Prima dei primi incontri, deve aver luogo un incontro informativo presso la struttura di protezione sociale e legale dei minori e di tutela sociale, a cui partecipano i richiedenti, l'avvocato dei richiedenti, un interprete e altri professionisti rilevanti.

20. Prima dell'arrivo dei richiedenti nella Repubblica slovacca, al fine di incontrare per la prima volta il minore, l'ente autorizzato è tenuto a consegnare agli stessi un questionario ed una busta con un indirizzo prestampato del Centro. L'ente autorizzato è tenuto a chiedere ai richiedenti di compilare personalmente, senza l'aiuto di terzi, il questionario durante il soggiorno in Repubblica slovacca, e di inviarlo al Centro prima di lasciare la Repubblica slovacca. Le informazioni così ottenute devono essere utilizzate dal Centro al fine di migliorare la procedura amministrativa relativa alle adozioni internazionali.
21. L'ente autorizzato è tenuto a monitorare l'inserimento del minore nel nuovo ambiente familiare nella Repubblica italiana, attraverso relazioni sociali sulle condizioni del minore, che l'ente autorizzato è tenuto a consegnare al Centro durante l'affido preadottivo come segue:
 - a) La prima relazione deve essere consegnata a non oltre un mese dopo l'arrivo del minore nella Repubblica italiana;
 - b) La seconda e tutte le relazioni successive devono essere consegnate regolarmente ogni tre mesi, fino a quando il tribunale competente slovacco emette la sentenza di adozione.
22. Una volta che la decisione di adozione del minore è diventata definitiva, l'ente autorizzato è tenuto a consegnare periodicamente al Centro relazioni sociali di post-adozione al 31 dicembre di ogni anno durante i primi quattro anni e:
 - a) 3 mesi dopo la sentenza di adozione;
 - b) ogni anno fino al compimento del decimo anno d'età del minore;
 - c) un'altra relazione sociale nell'anno in cui il minore compie il dodicesimo anno d'età;
 - d) un'altra relazione sociale nell'anno in cui il minore compie il quattordicesimo anno d'età. Questa relazione sociale deve anche includere un'attuale registrazione DVD del minore e dei suoi genitori adottivi ed una relazione medica aggiornata del minore;
 - e) un'altra relazione sociale quando il minore compie il sedicesimo anno d'età;
 - f) e l'ultima relazione sociale nell'anno in cui il minore compie la maggiore età.
23. L'ente autorizzato è tenuto a trasmettere al Centro relazioni pre-adozione e post-adozione in due copie unitamente alle traduzioni giurate in lingua slovacca. La relazione di post-adozione deve essere inviata al Centro entro quindici giorni dalla redazione della sua relazione.
24. L'ente autorizzato è tenuto a produrre relazioni pre-adozione e post-adozione, e deve essere responsabile per il contenuto di tali relazioni. Tali relazioni devono essere redatte sulla base delle visite al minore adottato nel suo ambiente familiare.

Parte 5

Disposizioni speciali

1. Il Centro e la Commissione devono tenersi reciprocamente informati sui cambiamenti delle rispettive legislazioni nazionali, nonché sulle modifiche delle procedure amministrative in materia di adozione internazionale.
2. la Commissione e l'ente autorizzato devono informare tempestivamente il Centro in merito a qualunque modifica inerente agli stessi enti autorizzati.
3. la Commissione e gli enti autorizzati sono tenuti ad accettare i moduli utilizzati dal Centro, elaborati sulla base delle raccomandazioni relative alla Convenzione, emesse dai Comitati speciali della Conferenza dell'Aia relativa al diritto internazionale privato.

4. I seguenti allegati devono far parte del presente Protocollo:

- a) Una selezione di disposizioni della normativa nazionale della Repubblica slovacca in materia di adozione, inclusa l'adozione internazionale;
- b) Una selezione di disposizioni della normativa nazionale della Repubblica italiana in materia di adozione, inclusa l'adozione internazionale;
- c) Il questionario per i richiedenti l'adozione di un minore della Repubblica slovacca;
- d) Il modulo di certificato di cui all'articolo 23 della Convenzione;
- e) Il modulo che autorizza il trattamento dei dati personali dei richiedenti ai fini della procedura di adozione internazionale e della produzione di relazioni pre-adozione e post-adozione;
- f) L'elenco degli enti autorizzati di cui all'articolo 4, Parte 1;
- g) Il questionario di cui all'articolo 20, Parte 4;
- h) Il modello di relazioni sociali relative ai minori nel periodo pre-adozione e post-adozione.

Parte 6 **Clausole Finali**

1. Il Protocollo è redatto per un periodo di tempo indeterminato. Il Centro e la Commissione possono risolvere il Protocollo con una comunicazione scritta.
2. Il periodo di comunicazione è di tre mesi, che decorrono dal giorno successivo dalla consegna della comunicazione scritta all'Autorità Centrale.
3. In caso di risoluzione del Protocollo, il Centro e la Commissione devono stipulare un accordo scritto sulla procedura relativa ai servizi post-adozionali ed al monitoraggio dei minori adottati nella Repubblica italiana. In particolare, devono concordare sulla competente autorità responsabile per la prosecuzione dell'applicazione della Convenzione e per la produzione e trasmissione delle relazioni pre e post-adozionali al Centro.
4. Il Centro e la Commissione devono adottare misure volte a migliorare la reciproca collaborazione amministrativa mediante integrazioni al Protocollo. Un'integrazione deve essere redatta per iscritto, concordata con entrambe le parti e debitamente sottoscritta dai rappresentanti legali del Centro e della Commissione.
5. Il Protocollo deve entrare in vigore il giorno della sua sottoscrizione.

Bratislava, addì 7 Maggio 2019

Roma, addì 26 Marzo 2019

Il presente Protocollo è stato redatto in due originali, ognuno di questi in lingua slovacca, in lingua italiana e in lingua inglese. In caso di discrepanza, la versione inglese deve prevalere.

Firmato
Direttore Andrea Císařová
Per il Centro per la Tutela Legale
Internazionale dei Bambini e dei Giovani

Firmato
Vice Presidente Laura Laera
Per la Commissione per le Adozioni Internazionali